CAMERA DEI DEPUTATI N. 2669

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FALCIER, SARETTA, BIANCHINI, AZZOLINI, ORSENIGO, COMIS, GARAVAGLIA, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI MAURO

Presentata il 13 marzo 1985

Modifica alle norme concernenti la partecipazione degli assistiti alla spesa sanitaria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica – più comunemente conosciuta con il sintetico termine di *ticket,* posto a carico dell'assistito del Servizio sanitario nazionale – istituita storicamente con la finalità primaria di dissuasione dall'eccessivo ricorso ai medicinali ed alle indagini diagnostiche, aveva anche come finalità secondaria un certo contenimento della spesa nei menzionati settori.

La generalità dei commentatori di problemi sanitari, peraltro, è concorde nell'affermare che non si è verificata l'attesa sensibile contrazione dei consumi farmaceutici e diagnostici, mentre il *ticket,* con il passare degli anni, si è rivelato sempre di più, in concreto, un mezzo di rastrellamento delle risorse.

Nessuno, comunque, ha potuto o voluto dimostrare il costo di gestione dei *tickets,* accertando, in particolare, quanto personale, amministrativo e non, sia stato dedicato all'esame, controllo e contabilizzazione dei medesimi. È indubbio, in ogni caso, che il sistema instaurato presenta costi tutt'altro che trascurabili, tanto da legittimare il dubbio se sia realmente conveniente ed opportuno il suo mantenimento, considerati anche gli oneri sociali indiretti ch'esso comporta e le numerose esenzioni che il Governo si è trovato via via a dover concedere (ciechi, invalidi civili, invalidi di guerra, donne in gravidanza, non abbienti, ecc.).

Il problema che s'intende qui sollevare, peraltro, non è quello dell'abolizione o meno del *ticket* – meritevole comunque di approfondito studio, sia in sede tecnico-giuridica, che politica, pesando su di esso

anche un dubbio di incostituzionalità – quanto quello, più contenuto, della modalità di determinazione del reddito cui si fa riferimento per l'esenzione del *ticket* medesimo.

Il disegno di legge n. 463 del 1983, convertito poi dalla legge 11 novembre 1983, n. 683, prende infatti in considerazione non tanto il reddito dell'assistito, quanto quello del nucleo familiare cui il medesimo appartiene. Ciò provoca gravi perplessità di natura giuridico-costituzionale e notevoli difficoltà d'ordine applicativo.

Sotto il primo profilo, devesi rilevare che sono già trascorsi molti anni da quando la Corte costituzionale ha sancito la facoltà di autonoma denuncia dei redditi da parte di ciascun componente maggiorenne della famiglia e ciò senza alcun obbligo di comunicare l'entità del reddito medesimo al capo famiglia. Di guisa che questi non è tenuto, né legittimato, a conoscere i redditi dei singoli famigliari maggiorenni, né può liberamente disporne. Tanto meno, quindi, può essere obbligato ad attestare – in atto notorio od altro documento pubblico equivalente – dati che può non conoscere e ciò con responsabilità penali ed amministrative.

Non vanno, inoltre, sottaciuti aspetti secondari del problema, che peraltro originano quotidiane diatribe agli sportelli delle USL e conseguenti soluzioni non sempre univoche, fomentando in ogni caso incertezze, malessere psicologico, irritazione. Non è facile, all'atto pratico, individuare realmente la famiglia – cioè se è solo quella anagrafica o anche quella di fatto ma in forma stabile – e soprattutto il periodo cui si riferisce il concetto fiscale stesso di famiglia, che con la normativa vigente ai fini del *ticket* appare riportato ad un tempo passato di quasi due anni.

Più logico sarebbe chiedere all'assistito il reddito « dell'anno precedente » e non quello « dichiarato » nell'anno precedente, con la riserva di eventuale convalida entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la denuncia annuale dei redditi. Ma, soprattutto, far riferimento alla famiglia contemplata e regolamentata dalla normativa tributaria, senza arbitrari accorpamenti o fittizi scorpori.

Sembra, infine, siano da sollevare le USL dall'onere di controlli e di verifiche di natura prettamente inquisivistico-fiscale, del tutto estranei alle finalità istituzionali delle USL medesime e di fatto impossibili o difficili da svolgersi. Ove ritenuti necessari, tali controlli dovrebbero essere chiesti dall'USL alla Guardia di Finanza, cui istituzionalmente competono accertamenti del genere.

Per quanto sopra considerato, si chiede l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Ogni riferimento al reddito familiare contenuto nel decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e nel decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, è inteso nel senso che trattasi di reddito prodotto dalla famiglia fiscale, come delineata dalla vigente normativa tributaria, e non dalla famiglia anagrafica.

ART. 2.

L'autocertificazione richiesta dal decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e dal decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, è riferita al reddito prodotto nell'anno solare immediatamente precedente, anziché al reddito dichiarato nell'anno precedente.

L'autocertificazione di cui al comma precedente deve essere rettificata dall'assistito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione annuale dei redditi, ove il reddito provvisoriamente autocertificato risulti inferiore a quello dichiarato.

ART. 3.

Ove l'unità sanitaria locale abbia motivo di ritenere non veritiera l'autocertificazione presentata dall'assistito, può chiedere alla Guardia di finanza il riscon-

tro dell'autocertificazione con l'ultimo reddito dichiarato e con ogni altro elemento utile che la Guardia di finanza ritenga di accertare al fine di pervenire alla quantificazione del reddito reale.

La Guardia di finanza è tenuta a rispondere alla richiesta dell'unità sanitaria locale entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.